



ISTITUTO COMPRESIVO INTERPROVINCIALE DEI SIBILLINI
DI SCUOLA INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Via E. Pascali, 81 - 63087 COMUNANZA (AP)

Tel. 0736 844218 – Fax 0736 846079

Posta elettr. apic81300t@istruzione.it P.E.C. apic81300t@pec.istruzione.it



REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Art. 1 - VITA DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, ispirata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principî generali dell'ordinamento italiano.
3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante - studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.
4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale, culturale.

Nello spirito del “patto educativo di corresponsabilità”, ogni componente si impegna ad osservare e a far osservare il presente Regolamento, che, secondo la prassi istituzionale, è adottato dal Consiglio di Istituto ed ha pertanto carattere vincolante. E' uno strumento a carattere formativo, che definisce le corrette norme relazionali e procedurali alle quali far riferimento, il cui rispetto diviene indice di consapevole e responsabile partecipazione alla vita scolastica.

Art. 2 - DIRITTI

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.
2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad

attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.

5. Gli studenti hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza, all'inclusione e alla realizzazione di attività interculturali.
6. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
 - a. Un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;
 - b. Iniziative concrete per favorire il successo formativo promuovendo il recupero di situazioni di svantaggio e incentivando situazioni di eccellenza;
 - c. Offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante la collaborazione di agenzie extrascolastiche presenti sul territorio;
 - d. La piena inclusione degli alunni promuovendo iniziative di accoglienza ed integrazione;
 - e. La massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni mantenendo un costante rapporto con le famiglie, anche attraverso strumenti tecnologicamente avanzati, nel rispetto della riservatezza e della privacy;
 - f. La salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli alunni;
 - g. La promozione della salute e del benessere psico-fisico.

Art. 3 - DOVERI

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2. Rispettare le regole di comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1 del presente Regolamento;
3. Tenere nei confronti delle persone il rispetto, anche formale (linguaggio, atteggiamento, abbigliamento) consono ad una corretta convivenza civile;
4. Prestare attenzione durante la lezione e favorirne lo svolgimento con la partecipazione attiva evitando di disturbare;
5. Utilizzare correttamente strutture e strumenti della scuola;

Art. 4 – REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.
3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente può essere offerta la possibilità di convertire le sanzioni in attività in favore della comunità scolastica.

6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto.
7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.
8. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.
9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8.
 - 9-bis. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.
10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 5 – IMPUGNAZIONI

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante eletto dagli studenti nella scuola secondaria superiore e dai genitori nella scuola media, che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo, di norma, è composto da un docente designato dal consiglio di istituto e, nella scuola secondaria superiore, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori, ovvero, nella scuola secondaria di primo grado da due rappresentanti eletti dai genitori, ed è presieduto dal dirigente scolastico.
2. L'organo di garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.
3. Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'ufficio scolastico regionale o da un suo delegato. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.
4. L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.

5. Il parere di cui al comma 4 è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo di cui al comma 3 abbia rappresentato esigenze istruttorie, il direttore dell'ufficio scolastico regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
6. Ciascun ufficio scolastico regionale individua, con apposito atto, le modalità più idonee di designazione delle componenti dei docenti e dei genitori all'interno dell'organo di garanzia regionale al fine di garantire un funzionamento costante ed efficiente dello stesso.
7. L'organo di garanzia di cui al comma 3 resta in carica per due anni scolastici.

Art. 6 – INFRAZIONI DISCIPLINARI E SANZIONI

Le infrazioni disciplinari, le persone delegate alla loro segnalazione e le relative sanzioni sono riportate nellatabella che segue.

LEGENDA – ORGANI COMPETENTI E SANZIONI

- 1) Il Docente presente accerta il fatto e richiama l'alunno, al quale viene data la possibilità di giustificarsi e/o di riparare;
- 2) Il Docente, tramite comunicazione scritta sul diario e sul registro elettronico, avvisa la famiglia;
- 3) Il Docente annota il fatto sul registro elettronico e il docente e/o il Dirigente contatta la famiglia;
- 4) Il Consiglio di Classe o il Dirigente Scolastico avvia le procedure per la convocazione della famiglia;
- 5) Il Consiglio di Classe valuta la gravità dell'infrazione, decide se esistono gli estremi per una sanzione che preveda l'allontanamento dalla comunità scolastica fino a 15 giorni, decide l'entità della sanzione o propone una sanzione alternativa;
- 6) Il Dirigente avvia le procedure per l'applicazione della sanzione;
- 7) Il Consiglio di Classe decide se esistono gli estremi per una sanzione che preveda l'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai 15 giorni e l'eventuale esclusione dallo scrutinio finale o l'eventuale non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi; il Consiglio di Istituto adotta la sanzione e avvia le procedure per la sua applicazione.

TABELLA A: Inosservanza delle norme e del regolamento della scuola.

COMPORAMENTI SANZIONABILI	ORGANI COMPETENTI E SANZIONI
Ritardi non giustificati - al 1° ritardo - al 3° ritardo - dopo il 3° ritardo	1) 2) 3) 4)
Mancata giustificazione dell'assenza - dopo il secondo giorno - dopo una settimana	1) 3) 4)
Interventi inopportuni durante le attività scolastiche: - dopo il 1° - dopo il 3° - dopo il 5°	1) 2) 3) 4)

<p>Interruzioni continue del ritmo delle attività scolastiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dopo la 1^a - dopo la 3^a - dopo la 5^a 	<p>1) 2) 3) 4)</p>
<p>Non eseguire i compiti assegnati, non portare il materiale richiesto, non rispettare i tempi delle consegne e non far firmare puntualmente avvisi e comunicazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dopo la 1^a volta - dopo la 3^a volta - dopo la 5^a volta 	<p>1) 2) 3) 4)</p>
<p>Introdurre nella scuola sigarette, alcolici, petardi, schiume e quant'altro ritenuto pericoloso per la salute:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dopo la 1^a volta - dalla 2^a volta 	<p>1) 2) 3) 8) Il Docente dispone che lo studente riponga l'oggetto all'interno di una busta che verrà chiusa e conservata a scuola; la stessa potrà essere ritirata esclusivamente dalla famiglia, informata telefonicamente dei fatti. 4) 5) 6) 7) 8)</p>
<p>Comportamento indisciplinato durante cambio dell'ora o durante l'intervallo anche su segnalazione dei collaboratori scolastici:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dopo la 1^a volta - dopo la 3^a volta - dopo la 5^a volta 	<p>1) 2) 3)</p>
<p>Infrangere il divieto di fumare all'interno della scuola.</p> <ul style="list-style-type: none"> - episodi ripetuti. 	<p>3) 8) Il Docente dispone che lo studente riponga l'oggetto (sigaretta elettronica, accendino, pacchetto di sigarette, cerini, ...) all'interno di una busta che verrà chiusa e conservata a scuola; la stessa potrà essere ritirata esclusivamente dalla famiglia, informata dei fatti. 3) 4) 8) 9) Il Docente informa il responsabile dell'osservanza del divieto di fumo che stabilirà la sanzione a norma di legge.</p>
<p>Utilizzare un abbigliamento poco decoroso che non rispetti la sobrietà e la decenza (ciabatte, gonne eccessivamente corte, canotte, top, pantaloncini, jeans molto bucati,...):</p> <ul style="list-style-type: none"> - dopo la 1^a volta - dopo la 2^a volta 	<p>1) 3)</p>

TABELLA B: Mancato rispetto degli altri.

COMPORAMENTI SANZIONABILI	ORGANI COMPETENTI E SANZIONI
---------------------------	------------------------------

Utilizzare termini volgari, avere atteggiamenti offensivi e/o provocatori nei confronti di: Dirigente, Docenti, Collaboratori Scolastici, adulti in genere e compagni. - In caso di linguaggio e/o gesti offensivi ripetuti.	1) 2) 3) 4) 5) 6)
Emarginare consapevolmente compagni con atti e/o parole.	1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)
Ricorrere a minacce, ricatti e violenza, con parole e atti di bullismo.	1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) Il Dirigente denuncia il fatto agli Organi Competenti.
Compiere atti che possano mettere in pericolo l'incolumità altrui.	3) 4) 5) 6) 7) 8) Il Dirigente denuncia il fatto agli Organi Competenti.
Propagandare e/o teorizzare la discriminazione di altre persone.	1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)
Danneggiare il materiale altrui.	1) 2) 3) 4) – in caso di danni gravi e/o intenzionali anche 5) 6) 7) In ogni caso - 9) Il Consiglio d'Istituto decide le modalità e/o l'entità della riparazione del danno, che verrà posta a carico della famiglia.
Compiere furti.	1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) Il Dirigente denuncia il fatto agli Organi Competenti 9) Il Consiglio d'Istituto decide le modalità e/o l'entità del risarcimento, che verrà posto a carico della famiglia.

TABELLA C: Mancato rispetto dell'ambiente.

COMPORAMENTI SANZIONABILI	ORGANI COMPETENTI E SANZIONI
Violare volontariamente i regolamenti e/o le norme di sicurezza dei laboratori e degli spazi attrezzati.	1) 2) 3) 4)
Lasciare aule e spazi in condizioni tali (per eccessivo disordine o sporcizia) da pregiudicarne l'utilizzo per le attività successive.	1) 2) 3) 4) 8) Il Docente invita il/i responsabile/i a riordinare e pulire.
Danneggiare volontariamente attrezzature e strutture (anche con incisioni e scritte).	1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 9) Il Consiglio d'Istituto decide le modalità e/o l'entità della riparazione del danno, che verrà posta a carico della famiglia.
Compiere furti.	1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) Il Dirigente denuncia il fatto agli Organi Competenti 9) Il Consiglio d'Istituto decide le modalità e/o l'entità del risarcimento, che verrà posto a carico della famiglia.

TABELLA D: Utilizzo scorretto dei dispositivi elettronici.

COMPORAMENTI SANZIONABILI	ORGANI COMPETENTI E SANZIONI
Mancato rispetto del divieto di uso del cellulare: - Telefonino lasciato acceso durante le lezioni.	1) 2) 3) 8) Ritiro del dispositivo fino al termine delle lezioni.
- Telefonate o invio di messaggi durante le lezioni, utilizzo di applicazioni e/o giochi.	1) 2) 3) 8) Ritiro del dispositivo fino al termine delle lezioni.

- In caso di episodi ripetuti	1) 2) 3) 4) 8) Ritiro del dispositivo fino al termine delle lezioni.
Utilizzo di smartphone o altro dispositivo elettronico durante una verifica scritta.	1) 2) 3) 4) 8) Ritiro del dispositivo fino al termine delle lezioni. 9) Ritiro della verifica e valutazione gravemente insufficiente della stessa.
Utilizzo di dispositivi elettronici per scattare foto e/o registrare audio e video relativi a luoghi o momenti dell'attività scolastica ed extracurricolare dell'Istituto nel suo complesso, senza autorizzazione del docente e dei diretti interessati.	1) 2) 3) 8) Ritiro del dispositivo fino al termine delle lezioni.
- In caso di episodi ripetuti	1) 2) 3) 4) 5) 6) 8) Ritiro del dispositivo fino al termine delle lezioni.
Diffusione a terzi e/o pubblicazione su social network o altro sito/applicazione Web di foto e/o video in cui siano presenti persone riprese senza il loro consenso in violazione delle norme sulla privacy.	1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) Ritiro del dispositivo fino al termine delle lezioni. 9) Il Dirigente denuncia il fatto agli Organi Competenti.
Messaggi offensivi all'interno della scuola	1) 4) 5) 6) 8) Ritiro del dispositivo fino al termine delle lezioni.
- In caso di episodi ripetuti	1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) Ritiro del dispositivo fino al termine delle lezioni. 9) Il Dirigente denuncia il fatto agli Organi Competenti.
Atti di cyberbullismo all'interno della scuola.	1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) Ritiro del dispositivo fino al termine delle lezioni. 9) Il Dirigente denuncia il fatto agli Organi Competenti.
Messaggi offensivi avvenuti all'esterno della scuola ma di cui la scuola viene a conoscenza.	1) 4)
Atti di cyberbullismo avvenuti all'esterno della scuola ma di cui la scuola viene a conoscenza.	1) 4) 8) Il Dirigente denuncia il fatto agli Organi Competenti.
Esclusione da gruppi tematici scolastici.	1) 4)

NOTA - Tutte le sanzioni incidono sulla valutazione degli obiettivi comportamentali.

TABELLA E - Integrazione emergenza COVID-19

COMPORAMENTI SANZIONABILI	ORGANI COMPETENTI E SANZIONI
Non indossare la mascherina negli spostamenti in entrata e in uscita dall'aula e dalla scuola, nei movimenti all'interno dell'aula e comunque qualora non sia possibile mantenere il distanziamento di un metro (anche durante la ricreazione all'esterno): - 1° richiamo - dopo il 1° richiamo - dopo il 2° richiamo	1) 2) 3) 4) 5)
Prendere la mascherina altrui per giocare e/o indossarla: - 1° richiamo	1) 2)

- dopo il 1° richiamo - dopo il 2° richiamo	3) 4) 5) 6)
Non igienizzare le mani come previsto dal Protocollo di pianificazione delle attività scolastiche: - 1° richiamo - dopo il 1° richiamo - dopo il 2° richiamo	1) 2) 3) 4) 5)
Creare assembramenti al cambio dell'ora o negli spazi comuni all'interno della scuola: - 1° richiamo - dopo il 1° richiamo - dopo il 2° richiamo	1) 2) 3) 4) 5)
Alzarsi dal proprio posto senza autorizzazione: - 1° richiamo - dopo il 1° richiamo - dopo il 2° richiamo	1) 2) 3) 4) 5)
Trovarsi nei corridoi o nei locali della scuola diversi dalla propria aula, senza una valida motivazione autorizzata dal docente dell'ora: - 1° richiamo - dopo il 1° richiamo - dopo il 2° richiamo	1) 2) 3) 4) 5)
Non rispettare consapevolmente i percorsi indicati e il verso di percorrenza per muoversi all'interno della scuola: - 1° richiamo - dopo il 1° richiamo - dopo il 2° richiamo	1) 2) 3) 4) 5)
Non rispettare la procedura di accesso ai servizi igienici e ai distributori automatici e le relative norme igieniche: - 1° richiamo - dopo il 1° richiamo - dopo il 2° richiamo	1) 2) 3) 4) 5)
Non rispettare il setting dell'aula spostando gli arredi senza una valida motivazione autorizzata dal docente dell'ora: - 1° richiamo - dopo il 1° richiamo - dopo il 2° richiamo	1) 2) 3) 4) 5)
Lasciare consapevolmente materiale personale a scuola e sotto il proprio banco ostacolando l'igienizzazione quotidiana: - 1° richiamo - dopo il 1° richiamo - dopo il 2° richiamo	1) 2) 3) 4) 5)
Scambiare eccezionalmente materiale scolastico senza la preventiva igienizzazione: - 1° richiamo - dopo il 1° richiamo - dopo il 2° richiamo	1) 2) 3) 4) 5) 6)
Scambiare bicchieri/bottiglie/borracce/posate o alimenti:	

- 1° richiamo	1) 2)
- dopo il 1° richiamo	3) 4) 5)
- dopo il 2° richiamo	6)

TABELLA F- Integrazione D.D.I.

COMPORAMENTI SANZIONABILI	ORGANI COMPETENTI E SANZIONI
- Non rendersi presenti alle lezioni in DAD: - 1° richiamo - dopo il 1° richiamo - dopo il 2° richiamo	1) 2) 3) 4) 5)
Non mantenere la telecamera accesa e non utilizzare il microfono come da indicazioni del docente: - 1° richiamo - dopo il 1° richiamo - dopo il 2° richiamo	1) 2) 3) 4) 5)
Presentarsi alle lezioni in DAD privi del materiale didattico: - 1° richiamo - dopo il 1° richiamo - dopo il 2° richiamo	1) 2) 3) 4) 5)
Disturbare ripetutamente lo svolgimento delle lezioni impedendo ai compagni di seguire con attenzione: - 1° richiamo - dopo il 1° richiamo - dopo il 2° richiamo	1) 2) 3) 4) 5)
Presentarsi alle lezioni a distanza con un abbigliamento non adeguato: - 1° richiamo - dopo il 1° richiamo - dopo il 2° richiamo	1) 2) 3) 4) 5)
Assistere alle lezioni in un ambiente non silenzioso, che può arrecare disturbo ai compagni e al docente: - 1° richiamo - dopo il 1° richiamo - dopo il 2° richiamo	1) 2) 3) 4) 5)
Utilizzare il telefono cellulare per motivi non connessi alla didattica a distanza e senza l'autorizzazione del docente: - 1° richiamo - dopo il 1° richiamo - dopo il 2° richiamo	1) 2) 3) 4) 5) 6)
Catturare registrazioni e screen shot dei docenti o dei compagni senza autorizzazione del docente e dei diretti interessati: - In caso di episodi ripetuti	1) 2) 3) 1) 2) 3) 4) 5) 6)
Divulgare registrazioni delle lezioni o materiali didattici dei docenti e dei compagni senza il loro consenso in violazione delle norme sulla privacy.	1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)

Art.7 - MODALITÀ DELL' IRROGAZIONE DI SANZIONI CHE PREVEDANO L'ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA

Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica fino a 15 giorni sono adottati dal Consiglio di Classe.

Come da Regolamento d'Istituto i provvedimenti che prevedono l'allontanamento per un periodo fino ai 5 giorni sono adottati dal Consiglio di Classe, con la sola componente Docenti. L'allontanamento dai 6 ai 15 giorni è adottato dal Consiglio di Classe allargato alla componente dei Genitori (fatto salvo il dovere di astensione, qualora faccia parte dell'organo il genitore dello studente sanzionato).

Le sanzioni che comportano un allontanamento superiore a 15 giorni ivi compresi l'allontanamento fino al termine delle lezioni o con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi, sono sempre adottate dal Consiglio d'Istituto. Tali sanzioni si prevedono per "reati che violino la dignità ed il rispetto della persona umana, ad es. violenza privata, minacce, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale ecc., oppure per una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, ad es. incendio o allagamento". (Art. 1 D.P.R. 21/11/2007, n.235, con modifiche della nota 31 luglio 2008 art.4 comma 9)

La sanzione disciplinare deve specificare in maniera chiara le motivazioni che l'hanno resa necessaria (art. 3 L.241/1990).

Una volta che l'organo competente ha deliberato il procedimento di allontanamento dalla comunità scolastica, tale provvedimento deve essere trasmesso direttamente alla famiglia che dovrà prenderne visione. Il provvedimento scatterà solo dopo che la famiglia ne è stata messa a conoscenza.

Il C. di C. può decidere anche l'esclusione temporanea da attività ricreative, associative, partecipative o sportive.

Nel periodo di allontanamento dalla comunità scolastica è previsto un rapporto con lo studente e la sua famiglia, tale da prepararne il rientro, anche assegnando elaborati di riflessione e compiti relativi ai programmi svolti in classe.

Art.8 - SANZIONI ALTERNATIVE A FAVORE DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA

Gli organi competenti possono anche comminare sanzioni alternative (tenendo sempre presente il principio della salvaguardia della sicurezza e salute degli alunni):

- a) attività manuali volte al ripristino di attrezzature, arredi, beni scolastici in genere indebitamente danneggiati.
- b) eliminazione di situazioni di degrado di locali o spazi scolastici o dell'ambiente in generale, provocate intenzionalmente.
- c) attività da svolgersi nell'ambito di iniziative di solidarietà promosse dalla scuola.
- d) attività di collaborazione con i responsabili della biblioteca scolastica per il riordino dei libri o per il riordino dei locali.
- e) ogni altra attività, manuale o intellettuale, educativa e vantaggiosa per la scuola.
- f) eventuale esclusione temporanea da attività ricreative, associative, partecipative o sportive.

Art. 9-CIRCOSTANZE ATTENUANTI E AGGRAVANTI

Sono ritenute circostanze attenuanti il fatto che la mancanza si verifichi per la prima volta e che, precedentemente, la condotta sia stata positiva.

Sono ritenute circostanze aggravanti il fatto che la mancanza non si verifichi per la prima volta, che i precedenti richiami e provvedimenti non abbiano avuto esiti positivi, che la precedente condotta sia stata negativa, che le circostanze e/o le conseguenze del comportamento soggetto a sanzione siano particolarmente gravi.

Art. 10 - ORGANO COMPETENTE AD INFLIGGERE, LE SANZIONI DISCIPLINARI E SUA COMPOSIZIONE

L'Organo di Garanzia (istituito ai sensi dell'art. 5 comma 2 D.L. 249) è competente ad infliggere le sanzioni disciplinari.

L'Organo di Garanzia è formato da:

- + Il Dirigente Scolastico
- + 1 docente designato dal Consiglio di Istituto
- + 2 genitori designati dal Consiglio di Istituto

Tale organo entra in funzione ogni volta che un genitore ne faccia richiesta scritta entro 15 gg. dal ricevimento della sanzione inflitta all'alunno, e deve esprimersi nei successivi 10 gg dal ricevimento della richiesta scritta (art. 5 comma 1). Qualora esso non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.

Tale organo può effettuare deliberazioni valide solo se sono presenti tutti i membri.

All'atto dell'iscrizione, tutti i genitori saranno invitati a prendere visione del presente Regolamento di disciplina con la richiesta di un formale impegno a rispettarne regole e contenuti, anche per la parte sanzionatoria.

Il Consiglio d'Istituto si riserva la facoltà di completare ed aggiornare il presente regolamento, alla luce di eventuali proposte, problemi e circostanze.

Il presente documento viene pubblicato all'albo Web dell'Istituto.